

TRIBUNALE DI GENOVA
Sentenza n. 2304/2025 del 15-10-2025

pag. 1

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Genova II Sezione Civile Il Tribunale di Genova, in persona del Giudice dott. ### ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1599/2025 promossa da: ICLAS - ### (P. IVA: ###) con sede ###, Rapallo ###, in persona dell'### e legale rappresentante pro tempore prof. ### a tal fine rappresenta, assistita e difesa, in virtù di procura allegata al presente atto, dall'avv. ### del ### di ### (C.F. ###) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del medesimo in ###. ATTORE contro dott. ### nato a ### il ###, residente in ###, ### 28, C.F. ###, rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F. ###) e dall'Avv. ### (C.F. ###), con facoltà e poteri disgiunti, con studio in ### di C.so Garibaldi 22/2, presso il quale è eletto domicilio, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta e Dott. ### nato a ### il 17 luglio 1978 e residente ###, C.F.: ###, ai fini del presente procedimento, assistito, rappresentato e difeso dall'avv. ### del ### della ### ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in ### CONVENUTI pag. 2

* * *

CONCLUSIONI

(###: "Voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare: - rigettare le eccezioni di nullità dell'atto di citazione di terzo, di prescrizione e di inammissibilità della domanda formulate dai terzi chiamati dott. ### e dott. ### perché infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni indicate in atti; per l'effetto, confermare l'estensione del contraddittorio nei confronti di dette parti processuali; - accertare la natura extracontrattuale del diritto al risarcimento del danno invocato dagli attori, con ogni conseguenza in termini di ripartizione dell'onere probatorio; in via

principale: - ferma la natura extracontrattuale del diritto al risarcimento del danno lamentato dagli odierni attori, rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, in fatto ed in diritto, per le ragioni spiegate in atti; in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale: - ridurre, in ogni caso, il quantum degli importi richiesti in risarcimento da parte attrice nelle conclusioni formulate e, ciò, per le ragioni tutte indicate in atti e tenuto conto delle emergenze risultanti all'esito dell'istruttoria del giudizio; - nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento di responsabilità della #### rispetto alla fattispecie di danno ex adverso lamentata, accertare la misura percentuale della responsabilità facente capo al dott. #### e al dott. #### e, in ogni caso, condannare i sanitari chiamati in causa, anche in via di rivalsa, a garantire, tenere indenne e manlevare la struttura sanitaria da tutte le somme che la struttura sanitaria convenuta fosse mai chiamata a corrispondere in favore delle parti attrici; il tutto, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oltre accessori di legge." #### (####: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, - In via preliminare di rito: #### ogni declaratoria del caso, autorizzare la chiamata in causa di #### S.p.A., con sede ####(C.F. ####), affinché la stessa tenga indenne e manlevi il Dott. #### da ogni e qualsivoglia pretesa, anche risarcitoria, avanzata nei suoi confronti da #### S.r.l. nel presente giudizio. - In via preliminare di merito: #### inammissibile, improcedibile e/o nulla la domanda formulata da #### S.r.l. per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e dei successivi atti depositati e, in ogni caso, dichiarare estinto per intervenuta pag. 3 prescrizione quinquennale ogni diritto azionato nei confronti dei Dott.ri #### e #### - In via principale nel merito: #### integralmente tutte le domande formulate da #### S.r.l. nei confronti dei Dott.ri #### e #### in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto, per non aver commesso il fatto, per assenza di nesso di causalità e per assenza di qualsivoglia profilo di colpa. - In via subordinata: #### denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea e/o di controparte, previo accertamento del rispettivo grado di colpa, limitare la responsabilità del Dott. #### ai sensi dell'art. 2055 c.c. e

comunque entro i limiti di valore previsti dall'art. 9 della Legge 24/2017. - In ogni caso, con riferimento alla domanda di garanzia ed in relazione all'istanza preliminare di rito sopra formulata di chiamata in causa di ### S.p.A: ### denegata ipotesi di condanna del dott. ### dichiarare la terza chiamata ### S.p.A. tenuta a manlevare e tenere indenne il proprio assicurato da ogni somma che fosse chiamato a corrispondere a qualsiasi titolo (capitale, interessi, spese legali e di ###, e per l'effetto condannare la medesima ### S.p.A. al pagamento diretto di tali importi in favore di ### S.r.l. o di chi di diritto. - In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio con applicazione della maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022), stante l'inserimento in atti di collegamenti ipertestuali ai documenti prodotti e richiamati, al fine di agevolare la consultazione degli atti da parte dell'On.le Giudicante, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge." ### (###: "Voglia l'####mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, - In via preliminare di rito: 1) ### ogni declaratoria del caso, autorizzare la chiamata in causa di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ###, C.F.: ###, e pec: amtrust.assicurazioni@pec , affinché la stessa tenga indenne e manlevi il Dott. ### da ogni e qualsivoglia pretesa, anche risarcitoria, avanzata nei suoi confronti da ### S.r.l. nel presente giudizio. 2) Dichiarare inammissibile, improcedibile e/o nulla la domanda formulata da ### S.r.l. per i motivi esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e dei successivi atti depositati e nel presente atto; - In via preliminare di merito: In ogni caso, dichiarare estinto per intervenuta prescrizione quinquennale ogni diritto azionato nei confronti dei Dott.ri pag. 4 ### e ### - In via principale nel merito: ### integralmente tutte le domande formulate da ### S.r.l. nei confronti dei Dott.ri ### e ### in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto, per non aver commesso il fatto, per assenza di nesso di causalità e per assenza di qualsivoglia profilo di colpa. - In via subordinata: ### denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea e/o di controparte, previo accertamento del rispettivo grado di colpa, limitare la responsabilità del Dott. ### ai sensi

dell'art. 2055 c.c. e comunque entro i limiti di valore previsti dall'art. 9 della Legge 24/2017. - In ogni caso, con riferimento alla domanda di garanzia ed in relazione all'istanza preliminare di rito sopra formulata di chiamata in causa di ### denegata ipotesi di condanna del dott. ### dichiarare la terza chiamata ### in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e tenere indenne il proprio assicurato da ogni somma che fosse chiamato a corrispondere a qualsiasi titolo (capitale, interessi, spese legali e di ###, e per l'effetto condannare la medesima ### S.p.A. al pagamento diretto di tali importi in favore di ### S.r.l. o di chi di diritto. - In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio con applicazione della maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1- bis, del D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022), stante l'inserimento in atti di collegamenti ipertestuali ai documenti prodotti e richiamati, al fine di agevolare la consultazione degli atti da parte dell'On.le Giudicante, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge."

Letti gli atti di causa e viste le conclusioni delle parti osserva in ### 1. In via preliminare, si dà atto che il presente procedimento ha ad oggetto la domanda svolta da ### nei confronti dei Dott. ### e ### separata con ordinanza del 20/02/2025 dall'originale procedimento r.g. n. 4395/2024, avente ad oggetto la domanda svolta dai ###ri Domenici contro l'istituto ### e con la chiamata in causa, da parte del convenuto ### dei predetti Dott. ### e ### Nel procedimento originale, ### ha convenuto i dott. ### e ### al fine di agire in rivalsa nei loro confronti nell'ipotesi in cui fosse stata accertata in giudizio la propria responsabilità per la morte di ### (congiunta degli attori nel procedimento pag. 5 originale) ricoverata presso la struttura e ivi poi deceduta nel settembre del 2015, atteso che i predetti sanitari si presero cura della paziente. 2. Il dott. ### si è costituito in giudizio eccependo in via preliminare: i) la nullità della citazione in riconvenzionale per indeterminatezza e genericità ex art. 164, comma 4, cpc; ii) l'inammissibilità dell'azione di rivalsa per violazione dell'art. 13 della legge n. 24/2017, per avere la struttura notiziato il sanitario oltre il termine di 45 giorni dalla notifica dell'atto di citazione

da parte della paziente; iii) la prescrizione quinquennale del diritto a fare valere la propria responsabilità di natura extracontrattuale.

Nel merito ha poi dedotto, in via principale, l'assenza di colpa a lui imputabile per l'attività resa nei confronti della ### contestando altresì il quantum debeatur, mentre, in via subordinata, ha chiesto di accertarsi la minima rilevanza causale della propria condotta rispetto a quella degli operatori sanitari coinvolti, ai sensi dell'art. 2055 cc. 3. Il dott. ### si è costituito eccependo in via preliminare: i) la prescrizione quinquennale del diritto a fare valere la propria responsabilità di natura extracontrattuale; ii)

l'inammissibilità dell'azione di rivalsa per violazione dell'art. 13 della legge n. 24/2017, per avere la struttura notiziato il sanitario oltre il termine di 45 giorni dalla notifica dell'atto di citazione da parte della paziente. Nel merito ha contestato l'an della pretesa eccependo l'insussistenza di profili colpa a lui imputabili, nonché il quantum debeatur, chiedendo in subordine di limitare la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 2055 cc, avuto riguardo alla minima rilevanza della propria condotta nella causazione dell'evento.

DIRITTO 4. La domanda svolta da ### nei confronti dei due sanitari è inammissibile in ragione della violazione dell'art. 13 della L. n. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco), avendo ### denunciato tardivamente ai due sanitari convenuti l'instaurazione del giudizio da parte dei congiunti della danneggiata-paziente.

La disposizione richiamata, al comma 1, prevede in capo alle strutture sanitarie l'onere di comunicare "all'esercente la professione sanitaria l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto introduttivo del giudizio", precisando, al pag. 6 comma 2, che "###, la tardività o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al presente comma preclude l'ammissibilità delle azioni di rivalsa o di responsabilità amministrativa di cui all'articolo 9."

Il legislatore del 2017 ha quindi introdotto una disposizione finalizzata a limitare il diritto delle strutture sanitarie di agire in rivalsa nei confronti

dei sanitari, ponendo in capo alle stesse un onere di denuncia della pretesa risarcitoria giudizialmente avanzata dal paziente a pena di decadenza dal diritto di agire in rivalsa nei confronti dei sanitari stessi. 4.1. Nel caso di specie, ### ha avuto conoscenza del giudizio promosso nei suoi confronti il ###, momento di perfezionamento della notifica dell'atto di citazione, e solo in data ### ha notiziato i due sanitari con lettera raccomandata, ossia oltre il termine di 45 giorni richiesto dalla legge. Per evitare la decadenza, ### avrebbe quindi dovuto inoltrare copia dell'atto di citazione ai due sanitari entro e non oltre il termine del 07.06.2024 (45 giorni a decorrere dal 23.04.2025). 4.2. La disposizione in esame, essendo stata introdotta nel 2017, con entrata in vigore il ###, pone la questione del relativo perimetro temporale di applicazione, dovendo stabilirsi se essa sia applicabile anche ai fatti illeciti verificatisi prima della sua vigenza, come nel caso di specie ove il fatto si colloca nel settembre del 2015. ### la ricostruzione della struttura sanitaria, l'art. 13 cit. non troverebbe applicazione perché trattandosi di norma di carattere sostanziale non potrebbe applicarsi retroattivamente in forza del divieto posto dall'art. 11 delle preleggi, non rintracciandosi nella legge n. 24/2017 un'espressa disposizione che ne sancisca l'applicazione retroattiva. A sostegno di tale conclusione, ### richiama diverse pronunce giurisprudenziali, tra cui quelle rese dalla Corte di Cassazione con ### n. 28994/2019, secondo la quale "le norme sostanziali contenute nella legge ### non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore", nonché con ### n. 6134/2025 ove ha statuito che "secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore". Ha inoltre richiamato un recente orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui non sarebbero applicabili retroattivamente anche le norme di natura processuale pag. 7 contenute nella legge n. 24/2017, in quanto essa "disegna compiutamente un nuovo sistema di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e ha, pertanto, natura sostanziale, di talché le

disposizioni di natura processuale, pure in essa contenute, non possono che leggersi in stretta ed indispensabile connessione con il complesso del nuovo regime sostanziale di responsabilità, del quale rappresentano mero corollario non essendone ipotizzabile un'applicazione avulsa dall'intera vigenza del nuovo sistema" (cfr. Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei ### n. 198/2023). 4.3. La tesi non è condivisibile per le seguenti ragioni.

In primo luogo, la disposizione in esame assume natura processuale e ciò esclude l'applicabilità dell'art. 11 delle preleggi, la cui ratio risiede nell'esigenza di assicurare certezza ai rapporti giuridici, non potendo una legge sostanziale incidere ex post sui fatti costitutivi di diritti già acquisiti ed entrati nella sfera giudica di un soggetto. Laddove una norma, invece, come nella specie, si limiti a disciplinare non i fatti costitutivi del diritto, bensì le condizioni processuali per l'esercizio giudiziale degli stessi, si applica l'opposto principio del tempus regit actum.

A ben vedere, l'art. 13 cit., infatti, non ha mutato, sul piano sostanziale, i fatti costitutivi del diritto di rivalsa, il quale sorge al ricorrere dei medesimi presupposti previgenti, essendo necessario che: i) i sanitari cagionino per colpa grave o dolo un danno ingiusto al paziente nell'esercizio dell'attività medica; ii) la struttura sanitaria si sia avvalsa di detta attività; iii) la struttura effettui il pagamento nei confronti del paziente danneggiato.

Attraverso l'introduzione di tale disposizione si è soltanto limitato il potere di agire in giudizio in rivalsa - condizionando quindi "l'azione" e non il diritto in sé - in assenza di tempestiva denuncia da parte della struttura al sanitario delle istanze risarcitorie avanzate dal paziente-danneggiato. Di conseguenza, il presupposto legale rilevante ai sensi dell'art. 13 cit., ai fini dell'individuazione della legge applicabile, è il momento in cui alla struttura sanitaria è notificato l'atto di citazione, che nel caso concreto è il ###. Non vi è quindi dubbio che a tale data la disposizione in commento fosse già da tempo entrata in vigore.

In secondo luogo, l'applicazione "retroattiva" della disposizione in commento è coerente con la ratio sottesa all'art. 11 delle preleggi. Essa, come visto,

risiede nell'esigenza di preservare l'affidamento riposto dai consociati sulla stabilità di una data situazione pag. 8 giuridica sostanziale, onde la previsione del divieto di applicazione retroattiva. Siffatta esigenza non viene invece in rilievo rispetto all'art. 13 cit.: se la struttura sanitaria è chiamata in giudizio sotto la vigenza di tale disposizione sopravvenuta (come nella specie), non può lamentare alcuna lesione dell'affidamento e ciò anche se la pretesa risarcitoria riguarda fatti illeciti verificatisi prima della sua entrata in vigore. La struttura, infatti, resa edotta dell'instaurazione del giudizio, ben può notiziare il sanitario circa la pendenza della lite senza che siffatto sopravvenuto onere di denuncia incida sul regime sostanziale della rivalsa.

In terzo luogo, può valorizzarsi, più in generale, la ratio sottesa alla riforma attuata con la legge n. 24/2017 tra le cui principali finalità vi è di certo l'esigenza di attenuare la responsabilità dei sanitari, allo scopo di limitare il fenomeno emerso sotto la vigenza della precedente disciplina della c.d. medicina difensiva, che vedeva gli operatori sanitari costretti ad anteporre la tutela della propria sfera giuridica alla tutela della salute dei pazienti per timore di incorrere in responsabilità.

Se questa è la ratio della riforma, è in questa prospettiva che va letto e interpretato anche l'art. 13 cit., disposizione volta ad accrescere la tutela dei sanitari attraverso una tempestiva *litis denuntiatio* (peraltro estesa anche alla fase stragiudiziale) che consenta agli stessi di apprestare per tempo la propria difesa in vista della possibile chiamata in giudizio.

Estenderne l'applicazione ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della stessa anche se per fatti illeciti pregressi (come nel caso di specie) equivale a delineare un sistema normativo equilibrato in cui gli opposti interessi ricevono pari tutela: si assicura la tempestiva conoscibilità da parte dei sanitari di ogni controversia che possa riguardarli, in modo da calcolare il rischio concreto connesso all'attività svolta, senza che ciò vada a detrimento dell'interesse (i.e. affidamento) della struttura, in linea teorica, sempre nel rispetto delle norme processuali fra cui quella in esame, di potere comunque agire in rivalsa nei loro confronti.

Posta la natura processuale della disposizione, non è dirimente la ### 28994/2019 della Suprema Corte, invocata da ### perché essa ha solo escluso l'applicazione retroattiva delle norme sostanziali contenute nella legge n. 24/2017, tra cui l'art. 7 con cui il legislatore ha inciso sulla qualificazione della natura della responsabilità civile della struttura sanitaria e di coloro di cui essa si avvale nell'adempimento della pag. 9 propria obbligazione. Nulla ha invece statuito rispetto alle norme processuali, per le quali rimane quindi fermo l'opposto principio del tempus regit actum..

Per altro verso, non è nemmeno condivisibile la giurisprudenza contabile richiamata da ### Se per un verso la pronuncia riconosce all'art. 13 cit. la natura di norma processuale, per altro verso nega che esso si applichi ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore.

La conclusione è però viziata sul piano logico: si trascura di considerare che in generale la norma processuale non disciplina fatti ma atti giuridici (i.e. atti processuali), sicché essa ben può applicarsi anche a fatti illeciti pregressi, la cui disciplina va quindi individuata avuto riguardo alla legge sostanziale vigente al momento del sorgere del diritto. Senza trascurare che la pronuncia, nell'argomentare il proprio convincimento, richiama proprio la Cass. 28994/2019, che, come sopra evidenziato, si è limitata a ribadire il carattere non retroattivo delle sole norme sostanziali della legge n. 24/2017.

Da ultimo, è opportuno dar conto che la stessa Corte di Cassazione ha individuato nel corpo della legge n. 24/2017 disposizioni di natura processuale alle quali applicare il principio del tempus regit actum, così disattendendo l'interpretazione fornita dalla citata giurisprudenza contabile (cfr. Cass. civ., ### n. 15594 del 11/06/2025, con riferimento all'art. 15 della legge n. 24/2017, ove ha statuito che "###. 15 della l. n. 24 del 2017 (relativo ai requisiti da osservare per la "nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria") è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, di modo che, anche nel caso in cui, prima di tale entrata in vigore, la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. sia stata espletata secondo le

norme anteriormente vigenti e senza osservare il requisito della collegialità dell'incarico, il giudice del merito - ferma restando la ritualità della consulenza e della relativa acquisizione - ha l'obbligo di dare attuazione al principio di collegialità di cui al citato art. 15, mediante la rinnovazione della stessa e l'affidamento del relativo incarico a un collegio di consulenti in possesso dei requisiti richiesti dalla suindicata disposizione."). 5. Le ulteriori domande ed eccezioni svolte rimangono assorbite in applicazione del principio della ragione più liquida. 6. Tenuto conto della novità delle questioni trattate sussistono i presupposti in presenza dei quali può essere disposta la parziale compensazione delle spese di lite in pag. 10 misura della metà; la restante quota pari al 50% delle spese del giudizio sostenuta da ciascuno dei due sanitari va poste a carico di ### in applicazione del principio della soccombenza, e liquidate come da dispositivo sulla base di quanto previsto dal d.m. 55/14 e ss.mm.ii. avuto riguardo allo scaglione di riferimento in base al valore della domanda di rivalsa e sulla base dei valori medi tabellari per le fasi di studio e introduttiva, ai minimi per la fase di trattazione e decisoria, tenuto conto delle concrete modalità di svolgimento del giudizio .

In relazione alla posizione di ### le somme vanno maggiorate ex art. dell'art.4, comma 1-bis, del d.m. n. 55/14.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reietta ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, 1) ### la domanda di rivalsa attorea perché inammissibile in quanto tardiva; 2) dichiara ### fra parte attrice e ciascuno dei due convenuti le spese di lite in misura della metà ; 2) ### A ### -### SPECIALITA', in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ### della restante quota del 50% delle spese di lite del presente procedimento 50% quota che si liquida in ### per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. 37/2018, C.P.A. ed I.V.A.; 3) ### A ### -### SPECIALITA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di ### della restante quota del 50% delle spese di lite del presente procedimento 50% quota che si liquida in ### per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul

compenso ex D.M. 37/2018, C.P.A. ed I.V.A..

Genova, il #### IL GIUDICE - #### - Minuta redatta dal Mot Dott.

copia NON UFFICIALE della Sentenza n. 2304/2025 del 15-10-2025 TRIBUNALE DI GENOVA reperibile al permalink:
<https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/genova/2025/2304.html#a553d>